



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 130 DEL 09/07/2019

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE N. 120 DEL 2 LUGLIO 2019 E N. 126 DEL 4 LUGLIO 2019 RELATIVAMENTE AL DIVIETO IN VIA PRECAUZIONALE DI IRRIGAZIONE DEI TERRENI E DI ABBEVERARE BESTIAME CON ACQUA PROVENIENTE DAL FIUMICELLO BRENDOLA E SUE DERIVAZIONI E DAL FIUME GUA' DOPO LA CONFLUENZA DEL FIUMICELLO BRENDOLA.

SINDACO

Richiamata le proprie precedenti ordinanze n. 120 del 2 luglio 2019 e n. 126 del 4 luglio 2019, con la quale a seguito dell'incendio divampato in uno stabilimento ricadente nel territorio del Comune di Brendola si disponeva in via precauzionale la sospensione dell'irrigazione dei terreni e dell'abbeveramento bestiame, con acqua proveniente dal fiumicello Brendola e sue derivazioni e dal fiume Guà nel tratto successivo alla confluenza del fiumicello Brendola.

Vista la comunicazione dell'ULSS 8 Berica n. 69945 del 9 luglio 2019 con la quale, a seguito delle risultanze delle analisi eseguite sui campioni delle acque superficiali effettuati nei comuni di Brendola, Sarego e Lonigo da parte di A.R.P.A.V. – Dipartimento di Vicenza, risulta che le acque sono idonee all'uso irriguo;

Ritenuto pertanto di revocare le precedenti ordinanze n.120/2019 del 2 luglio 2019 e n. 126 del 4 luglio 2019;

Ritenuto di procedere come da suddette aggiornate disposizioni ULSS;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000

ORDINA

- la REVOCA delle proprie precedenti ordinanze n. 120/2019 e n. 126/2019, relativamente alla sospensione dell'irrigazione dei terreni e dell'abbeveramento bestiame, con acqua proveniente dal fiumicello Brendola e dalle sue derivazioni e dal fiume Guà nel tratto successivo alla confluenza del fiumicello Brendola;

INFORMA

- che a norma dell'art.6 della L. 07.08.1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il dott. Graziano Salvatore;

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il veneto, entro - 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio Comunale, nel sito internet del Comune e nelle bacheche dell'intero territorio comunale.
- La trasmissione al Corpo Polizia Locale Intercomunale di Lonigo.
- L'invio per conoscenza a: Regione del Veneto – Dipartimento Ambiente, alla Prefettura di Vicenza e di Verona, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. – Dipartimento di Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Comune di Zimella, al Comune di Cologna Veneta, Comune di Pressana, Comune di Roveredo di Guà e al Comune di Brendola.

SINDACO

Luca Restello / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale